

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 130
Bellinzona, 28 maggio

26/2004

Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (del 24 marzo 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 9 aprile 2002 n. 5233 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 marzo 2004 n. 5233 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Requisiti per l'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

- Scopo** **Art. 1** ¹La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.
²Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.
- Autorizzazione** **Art. 2** L'esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).
- Principio** **Art. 3** ¹Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'OTIA.
²In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell'attività societaria.
³Per l'ammissione all'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.
⁴Le persone in possesso dell'autorizzazione vengono iscritte nell'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.
- Requisiti per l'autorizzazione** **Art. 4** ¹L'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente:
a) è in possesso dei requisiti professionali e
b) adempie le condizioni personali.

²Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.

³Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio, l'autorizzazione viene revocata.

Requisiti professionali

Art. 5 ¹Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:

- a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente,
- b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;
- c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);
- d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).

²Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

Requisiti personali

Art. 6 Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non aver subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
- e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone

Art. 7 ¹Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.

²Per coloro che provengono da Stati esteri l'esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

³L'esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell'OTIA.

Capitolo II

Contenuto dell'autorizzazione e tenuta dell'albo

Autorizzazione e struttura dell'Albo

Art. 8 ¹Le autorizzazioni all'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.

²Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell'Albo.

Tenuta dell'Albo

Art. 9 ¹L'Albo è conservato dall'OTIA, che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;
- c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale cantonale dell'elenco degli iscritti all'Albo con l'indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.

²Per ogni ingegnere e architetto l'Albo riporta i seguenti dati:

- a) il nome, il cognome, l'anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;

- b) la data del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione con l'indicazione del titolo di studio o del tipo di REG;
- c) la forma giuridica nella quale l'attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;
- d) il o gli indirizzi professionali.

Capitolo III

Ordine degli ingegneri e degli architetti

- Ordine** **Art. 10** L'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.
- Compiti** **Art. 11** L'OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell'arte e le regole deontologiche siano rispettate.
- Responsabilità** **Art. 12** L'OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.
- Organi** **Art. 13** Gli organi dell'OTIA sono:
a) l'Assemblea dei titolari dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
b) il Consiglio.
- Assemblea** **Art. 14** ¹L'Assemblea è l'organo superiore dell'OTIA.
²Essa è competente per:
a) adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;
b) nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;
c) approvare i conti preventivi e consuntivi dell'OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i contributi annui;
d) designare i membri della Commissione di vigilanza che devono essere proposti dall'OTIA, vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.
³Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.
- Consiglio** **Art. 15** ¹Il Consiglio dell'Ordine è l'organo esecutivo dell'OTIA.
²Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.
³Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:
a) prepara gli oggetti da sottoporre all'Assemblea e ne esegue le decisioni;
b) rappresenta l'OTIA nei rapporti con le autorità e i terzi;
c) rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni all'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
d) esercita il potere di sorveglianza sui membri non espressamente assegnato alla Commissione di vigilanza;
e) segnala alla Commissione di vigilanza, rispettivamente alle altre autorità competenti, le infrazioni alla presente legge;
f) designa un segretario, che può anche essere esterno all'OTIA.
- Organizzazione** **Art. 16** Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l'OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.

Capitolo IV Obblighi professionali

Obblighi professionali

Art. 17 ¹Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:

- a) svolgere l'attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;
- b) osservare l'obbligo di discrezione e il segreto professionale e d'ufficio;
- c) definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;
- d) adempiere al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d'imposta alla fonte;
- e) rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;
- f) osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;
- g) non prestarsi a fare da prestanome;
- h) comunicare all'OTIA ogni modifica concernente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell'Albo.

²Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori.

Capitolo V Vigilanza e potere disciplinare

Commissione di vigilanza

Art. 18 ¹La vigilanza sull'applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).

²La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 ulteriori membri, proposti dall'OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato e rieleggibili.

³Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l'organizzazione della Commissione.

Procedimenti disciplinari

Art. 19 ¹Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 20 000.-;
- c) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

²In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100 000.-.

³La revoca dell'autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all'autorità competente del Cantone nel quale l'ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.

⁴L'azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell'infrazione.

Punibilità

Art. 20 ¹La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione e al grado della colpa.

²La sanzione è inflitta al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Procedura

Art. 21 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. All'autore della segnalazione viene comunicato l'avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.

²Il procedimento è retto dalla Legge di procedura per le cause amministrative. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l'allestimento di perizie e di sentire testimoni.

³Prima della decisione, all'interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.

Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti

Art. 22 ¹Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

²Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.

Sospensione provvisoria

Art. 23 Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisorie ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via provvisoria la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.

Capitolo VI

Disposizioni penali e rimedi giuridici

Abuso di qualifica

Art. 24 ¹Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all'Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l'impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20 000.—.

²In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100 000.—.

Rimedi giuridici

Art. 25 ¹Contro le decisioni dell'OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

²È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

Commesse pubbliche

Art. 26 ¹Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l'OTIA.

Capitolo VII

Disposizioni esecutive, finali e transitorie

Norma transitoria

Art. 27 ¹La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.

²Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all'autore.

³I procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall'Autorità istituita dal diritto previgente.

Abrogazione di norme

Art. 28 La Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.

Entrata
in vigore

Art. 29 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 24 marzo 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

Il CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 29 della legge che precede,

ordina:

La legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2004.

Bellinzona, 25 maggio 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Legge sull'esercizio dei diritti politici

(del 7 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 6 settembre 2002 (BU 2002 305) della modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici concernente l'introduzione della scheda senza intestazione di partito (artt. 37, 42 e 44 LEDP), per la quale il Consiglio di Stato ha fissato al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore;

richiamati il Decreto legislativo concernente il differimento del termine delle prossime elezioni degli organi comunali nei comprensori di Comuni in cui è in corso una procedura di aggregazione (BU 2003 447) e la decisione n. 5425 del 9 dicembre 2003 dello scrivente Consiglio;

considerato opportuno far svolgere le elezioni differite secondo le stesse regole applicate in occasione delle elezioni comunali della legislatura 2004-2008, tenutesi il 4 aprile 2004;

visto il punto II della modifica della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 limitatamente al tema della «scheda senza intestazione di partito» (BU 2002 305);

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. L'entrata in vigore al 1° gennaio 2005 della modifica della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 limitatamente al tema della «scheda senza intestazione di partito» pubblicata sul BU 2002 305 è annullata.
2. La modifica della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 limitatamente al tema della «scheda senza intestazione di partito» (artt. 37, 42 e 44 LEDP) entra in vigore il 1° luglio 2005.
3. La presente risoluzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 25 maggio 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo concernente il valore iniziale del punto TarMed per le prestazioni ambulatoriali presso il Cardiocentro Ticino (CCT)

(del 26 maggio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 44 cpv. 1, 47 cpv. 1 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 LPA e 14 LSPr;

preso atto che le parti – santésuisse Ticino, Bellinzona e CCT, Lugano – non hanno sottoscritto una convenzione intesa a determinare il valore iniziale del punto TarMed;

ritenuto che in ragione di quanto sopra compete al Governo cantonale la fissazione della tariffa;

preso tuttavia atto della dichiarazione di intenti delle parti medesime, espressa attraverso gli scritti 5 aprile 2004 del CCT e 8 aprile 2004 di santésuisse Ticino, nel senso di un valore del punto iniziale TarMed in analogia con quanto stabilito per la comunità tariffale degli ospedali pubblici;

considerata la comunicazione 20 gennaio 2004 del Sorvegliante dei prezzi;

consultate l'Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI) e l'Associazione dei pazienti della Svizzera italiana (APSI);

considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale;

decreta:

Art. 1 ¹Il valore del punto iniziale TarMed per il Cardiocentro Ticino è di fr. 0.83.

²Al CCT è applicabile in via analogica il medesimo fattore di correzione X₁ per il controllo della neutralità dei costi riconosciuto per la comunità tariffale degli ospedali pubblici.

Art. 2 ¹Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Consiglio federale entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA).

²Ai ricorsi viene tolto l'effetto sospensivo (art. 55 cpv. 2 LPA).

Art. 3 Ogni riferimento al CPO e al relativo valore del punto contenuto nella convenzione tariffale sottoscritta da santésuisse Ticino e FCCT in data 3 marzo 2003, approvata dal Consiglio di Stato con DE 24 giugno 2003 (in BU n. 32/2003 del 26 agosto 2003), è modificato ai sensi dei considerandi.

Art. 4 ¹Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004.

Bellinzona, 26 maggio 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003; modifica

(del 25 maggio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli artt. 32 (nuovo), 52 lett. f (nuova) e 60 (nuovo) della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971,

decreta:**I**

Il Regolamento sull'assistenza sociale (del 18 febbraio 2003) è modificato come segue:

**Capitolo III
C. Preavviso
comunale**

Art. 16a (nuovo) L'USSI trasmette al Comune la tabella di calcolo con i dati finanziari per il preavviso ai sensi dell'art. 52 lett. f) della legge.

²Il preavviso va notificato all'USSI entro 14 giorni dalla ricezione del documento.

II**Entrata in vigore**

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 25 maggio 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**